

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 gennaio 2020, n. 6
ID VIA 356 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzatorio unico regionale per la realizzazione del “Complesso impiantistico per il trattamento della FORSU ubicato nel Comune di Andria, c.da Torre di Guardia”

Proponente: proponente Bio Bat S.r.l..

LA DIRIGENTE della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Premesso che

- Il D.Lgs. n. 104/2017 ha innovato il D.Lgs. 152/2006 introducendo all'art. 27 bis il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), che *comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita*”;
- Con documentazione consegnata il 07 giugno 2018 e acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6139 del 08/06/2018, Biobat S.r.l. trasmetteva istanza per l'avvio del *“Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/06 e dell'art. 5bis della L.R. 11/2001, [...] conseguente alla realizzazione del Complesso impiantistico per il trattamento della FORSU, di Biobat Srl ubicato nel Comune di Andria, c.da Torre di Guardia”*.
- Il procedimento è stato avviato secondo le previsioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, puntualmente descritte nel Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 402 del 10.01.2020

CONSIDERATO:

- Che il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 24/2012 e smi, è Autorità Competente all'adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il tipo di progetto in oggetto, nonché articolazione regionale preposta allo svolgimento del procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27 - bis del TUA, giusta nota direttoriale AOO_009/1395 del 28.02.2019.
- Che nel Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. n. 402 del 10.01.2020 il Servizio VIA/VINCA, autorità competente all'adozione del provvedimento di VIA, ha ritenuto di *“concludere negativamente la Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di realizzazione del Complesso impiantistico per il trattamento della FORSU ubicato nel Comune di Andria, c.da Torre di Guardia così come conclusivamente revisionato e proposto dalla Società Bio Bat S.r.l trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali con PEC del 17 giugno 2019 (prot. Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7288/19) e con documentazione consegnata a mano in data 18 giugno 2019 (prot. Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7365/19)”* per le motivazioni e considerazioni su cui lo stesso si fonda.

PRECISATO

- che L'Art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e smi vede attribuita alla Valutazione di Impatto Ambientale una prevalenza ex lege ([...] *“Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto”*).

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”* e s.m.i.;

VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”*;

VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia *“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”*;

VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato *“MAIA”*, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto *“Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*

VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha incaricato la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;

VISTA la nota prot. 2449 del 5.03.2019 con cui il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso atto della nota succitata prot. n. 1395/2019;

PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;

PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;

PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;

PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 17.12.2019

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **DI DICHIARARE ARCHIVIATO**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co.1 della L. 241/1990 e smi e del combinato disposto di all'art. 23. co.3 e art. 27 - bis co. 7 ultimo capoverso del TUA, il procedimento finalizzato all'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all'istanza trasmessa da Bio Bat S.r.l. per la realizzazione del "*Complesso impiantistico per il trattamento della FORSU ubicato nel Comune di Andria, c.da Torre di Guardia*".
- **DI DICHIARARE** che l'Allegato 1 - *Giudizio di Compatibilità Ambientale* di cui al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. n. 402 del 10.01.2020 è parte integrante del presente provvedimento.
- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla **Società Bio Bat S.r.l.**
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - o Comune di Andria - Sindaco
 - o protocollo@cert.comune.andria.bt.it
 - o Comune di Andria - SUAP
 - o Comune di Andria - Sportello Unico Edilizia
 - o Comune di Andria - Servizio Ambiente – Verde Pubblico e Igiene Urbana
 - o PROVINCIA BAT
 - o ARPA Puglia
 - o DAP BAT
 - o Autorità di Bacino della Puglia
 - o Distaccamento Provinciale dei Vigili del Fuoco di Barletta
 - o Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. A.S.L. S.P.E.S.A.L. BAT
 - o UNIONE ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI
 - o AGER
 - o REGIONE PUGLIA:
 - Servizio AIA
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
 - Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
 - Sezione Risorse Idriche

- Sezione Urbanistica
- Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
- Ufficio Energia e Reti Energetiche

- **DI TRASMETTERE COPIA** conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni AmbientaliAOO_089/PROT
10/01/2020 - 0000402
Prot. Ingresso - Registro: Protocollo Generale**Giudizio di compatibilità ambientale**

ID VIA 356 - Istanza di ex art. 27-bis per conseguimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la realizzazione del "Complesso impiantistico per il trattamento della FORSU ubicato nel Comune di Andria, c.da Torre di Guardia"
Proponente: Bio Bat S.r.l.

1 . PRESENTAZIONE ISTANZA

Con documentazione consegnata il 07 giugno 2018 e acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6139 del 08/06/2018, Biobat S.r.l. trasmetteva istanza per l'avvio del "*Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/06 e dell'art. 5bis della L.R. 11/2001, [...] conseguente alla realizzazione del Complesso impiantistico per il trattamento della FORSU, di Biobat Srl ubicato nel Comune di Andria, c.da Torre di Guardia*".

Con nota prot. 6884 del 25.06.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava al proponente che, per il seguito di competenza, di cui al comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., risultava necessario fornire evidenza dell'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 del medesimo Decreto.

Con documentazione consegnata il 20 giugno 2018 e acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6823 del 22/06/2018, Biobat S.r.l. trasmetteva copia della distinta di bonifico di pagamento degli oneri istruttori, eseguito in data 18.06.2018.

Con nota prot. 7142 del 02.07.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva al proponente di argomentare relativamente alle circostanze per l'applicabilità dell'art. 13 comma 4 della LR 24/2012, come modificata dalla LR. 20/2016 richiamata e, allo stesso fine chiedeva il contributo ad AGER e alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.

Con nota Biobat trasmessa a mezzo PEC il 03.07.2018 il proponente trasmetteva la ricostruzione dell'iter procedimentale relativo all'impianto in project-financing proposto da BIOBAT Srl e le precisazioni in ordine al corretto inquadramento dell'Autorità competente ai fini del rilascio del PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/056 e ss.mm.ii.. Nello specifico comunicava che in data 13.11.2017 veniva pubblicata sul BURP n. 129 la "*Delibera di Giunta della Regione Puglia n.1163/2017 in cui sono stati stabiliti alcuni atti di indirizzo relativi*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

all'aggiornamento del vigente strumento di pianificazione regionale dei rifiuti, relativamente al trattamento della FORSU: in tale documento si dà atto che l'impianto di Andria, in project financing, rientra tra gli impianti pubblici per i quali risultano già avviate le necessarie procedure, di cui bisognerà tenere conto nella successiva localizzazione dell'ulteriore dotazione impiantistica a carico pubblico".

Con nota prot. 9481 del 11.07.2018 acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7708 del 16.07.2018 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche con riferimento alla richieste di chiarimenti di cui alla nota prot. n. 7142/2018 comunicava che *"l'impianto di compostaggio in oggetto è annoverato nella DGR n.1163/2017 "Strategia regionale in materia di trattamento della FORSU" tra gli impianti pubblici per il trattamento della FORSU per i quali risultano già avviate le necessarie procedure di gara (project financing) e di cui tener conto nella localizzazione dei nuovi impianti pubblici a farsi per soddisfare, nella misura di circa il 50%, il fabbisogno regionale."*

Con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 8346 del 30.07.2018 AGER, con riferimento alla richieste di chiarimenti di cui alla nota prot. n. 7142/2018, rappresentava che *"l'intervento impiantistico ricade nell'ambito di applicazione di cui all'art. 13 comma 4 della legge regionale n. 24/2012 così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016".* Precisava altresì che *"l'intervento in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 comma 5 della LR. 24/2012 e ss.mm.ii. che disciplina la gestione transitoria delle procedure di affidamento attinenti alla realizzazione degli impianti già avviate dagli DGA soppressi. [...] nel caso di specie tutta la procedura propedeutica alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, già avviata prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20/2016, è stata completata dall'Unione dei Comuni dell'ARO 2 BAT delegata dall'allora DGA BAT così come si evince dalla documentazione versata in atti".*

DESCRIZIONE DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO E DEL PROGETTO PROPOSTO

Si riporta un estratto della *Relazione tecnica_REV01* presente nella documentazione trasmessa con PEC del 17 giugno 2019 (protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7288/2019) e con documentazione consegnata a mano in data 18 giugno 2019 (protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7365/2019):

"La presente relazione è da intendersi quale relazione tecnica prelativa al progetto, finalizzato alla costruzione e l'esercizio di un complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U. Questa operazione comporterà un impiego di rifiuti, in particolare F.O.R.S.U. da raccolta differenziata porta a porta e cassonetto dedicato, per un quantitativo pari a 55.000 Vanno. Per la successiva fase di compostaggio del digestato è richiesto un incremento pari a 12.500 t/anno del solo codice CER 20.02.01 atto a fornire il materiale strutturante necessario per tale processo. Il trattamento della



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO SEZIONE Autorizzazioni Ambientali

F.O.R.S.U. sarà finalizzato alla produzione di biometano, compost di qualità e CO2 liquida. La tipologia di impianto rientra tra le categorie di progetti individuati per i quali verrà richiesto anche lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.lgs. 4/08 come disposto dalla LR. 43/90."

4. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'IMPIANTO

4.1 Costituzione dell' impianto di digestione anaerobica

4.1.1 Schema a blocchi

L'impianto oggetto della presente relazione è un impianto biologico a tecnologia anaerobica in grado di produrre biogas a partire dalla F.O.R.S.U..

Il biogas da F.O.R.S.U. è utilizzato per produrre biometano e CO2.

Il trattamento della F.O.R.S.U. permette di ottenere un composto digerito e stabilizzato da avviare al successivo processo di compostaggio per produrre compost di qualità.




Figura 4-1 Schema a Blocchi Impianto di trattamento F.O.R.S.U.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

4.1.1 Flussi in ingresso

Le matrici organiche biodegradabili che potranno alimentare l'impianto anaerobico da realizzare sono riportate nella seguente Tabella 4.1.1-1 ad eccezione dei rifiuti, contrassegnati dalle note 2 o 3, che saranno avviati esclusivamente al processo di compostaggio.

Tabella 4.1.1-1 Matrici alimentabili all'impianto

CER	Descrizione	Quantità
20.01.08	rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata - rifiuti biodegradabili di cucine e mense (F.O.R.S.U.)	Circa 55.000 t/y
20.02.01	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) - rifiuti biodegradabili (Sfalci e potature)	Circa 12.500 t/y
20.01.38	rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata - legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	Circa 2.500 t/y

Si fa presente che il legno potrà essere utilizzato solo qualora il verde degli sfalci non fosse presente in quantità sufficiente.

In Tabella 4.1.1-1 sono riportati i quantitativi annuali delle matrici organiche che verranno alimentate al nuovo impianto nella sezione di separazione e spremitura.

La F.O.R.S.U. sarà ricevuta dall'impianto per un periodo di 310 giorni/anno. Dal valore riportato in Tabella 4.1.1-1 si ricava un quantitativo giornaliero di F.O.R.S.U. ricevuta dall'impianto pari a circa 177 t/d.

L'impianto di digestione anaerobica è stato progettato e dimensionato per poter ricevere tali quantitativi di biomasse e alimentarle al processo, in condizioni di regime, frazionandoli su 7 giorni/settimana per un periodo di 365 giorni/anno con un valore di circa 150 t/d.

4.1.2 Flussi in uscita

Di seguito sono riportati i valori delle portate e le caratteristiche dei flussi in uscita dall'impianto anaerobico da realizzare.

Biogas prodotto

L'impianto sarà in grado di utilizzare il potenziale energetico delle materie suddette, tramite processo di digestione anaerobica e recupero del biogas, e si otterrà:

- Produzione giornaliera attesa di biogas: 19.428 Nm³/d
- Produzione giornaliera attesa di biometano: 11.657 Nm³/d

Il biogas trattato, che sarà inviato alla sezione di upgrading, può essere così caratterizzato:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

CH₄: 60 % (v/v);
CO₂: 30 % (v/v);
H₂: 5-8 % (v/v);
N: 1-2 % (v/v);
H₂O: 0,3% (v/v);
H₂S, ammoniaca, ossigeno: 200 ppmV.

La produzione annuale di biometano è pari a 4.254.805 Nm³/y.

Materiali inerti (sovvallo)

Le matrici composte da F.O.R.S.U. ricevute separatamente dall'impianto anaerobico, prima di essere alimentate alla fase di digestione anaerobica subiscono un trattamento di separazione degli inerti e spremitura.

I materiali che si ottengono da questa fase di trattamento sono:

- una purea, che rappresenta circa l'85% del materiale trattato, che viene destinata alla successiva fase di digestione anaerobica;
- una parte secca (sovvallo) composta da materiali non organici presenti nella F.O.R.S.U.

Prodotti avviati a compostaggio

La purea ottenuta dal sistema di separazione inerti e spremitura sarà alimentata alle rispettive vasche di preacario con lo scopo di miscelare ed omogeneizzare la matrice organica prima dell'invio della stessa alla successive fasi di digestione anaerobica e di separare le sabbie con contenuto organico fine ancora presenti nel liquido; queste sabbie saranno raccolte in apposito cassone e avviate a compostaggio.

Il digestato in uscita dal digestore a freddo viene avviato alla fase di disidratazione dove subisce un trattamento di separazione, tramite centrifuga, della frazione solida da quella liquida. Il digestato solido prodotto, pari ad un quantitativo di circa 56 t/d (7d/7), sarà inviato per caduta su una platea e successivamente alimentato al processo di compostaggio.

Effluente liquido

Una minima aliquota (circa 98,8 t/d) dell'effluente liquido in uscita dal sistema di trattamento acque, ottenuto mediante tecnologia SBR e membrane, verranno smaltite in pozzi sperdenti.

Considerando la possibilità di recuperare parte all'acqua allo scarico (98,8 t/d) per la preparazione degli additivi chimici e per il lavaggio del biogas si ottiene un valore di tale quantità pari a circa 45 t/d.

Una parte dell'effluente liquido verrà eventualmente prelevata, se necessario, dalla vasca di equalizzazione prima del trattamento SBR ed utilizzata per l'irrorazione dei cumuli all'interno delle biocelle dove avviene la prima fase del compostaggio.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

4.2 Costituzione dell'impianto di cogenerazione

Il metano prelevato dalla rete alimenterà un motore a combustione interna con produzione di energia elettrica da parte di un generatore e di energia termica recuperata dal circuito di raffreddamento del motore stesso e dei fumi di scarico prodotti dalla combustione in uscita dal camino.

Per quanto riguarda il gruppo di cogenerazione sarà adottato un motore MTU tecnicamente all'avanguardia e di grande efficienza. Il sistema cogenerativo selezionato è stato costantemente rielaborato da parte della società produttrice e oggi, in base alle informazioni fornite in fase di sviluppo e di test del motore, tramite l'ottimizzazione della combustione ed il miglioramento della miscela di alimentazione, il gruppo di cogenerazione selezionato può essere in grado di raggiungere un'elevata efficienza elettrica, con aumenti significativi di energia elettrica prodotta rispetto alle unità precedenti.

4.3 Costituzione dell'impianto di upgrading

Il biogas prodotto è inviato ad un sistema di upgrading per produrre biometano che sarà destinato all'immissione in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi.

Il biometano in uscita dall'unità di depurazione dovrà rispondere alle specifiche tecniche Gas Naturale di SNAM rete gas (tabella di seguito). In attesa delle disposizioni finali delle autorità vigenti in materia, e nella espressa volontà progettuale di non voler vincolare il progetto a determinate condizioni, si definisce che le prestazioni attese saranno comunque e sempre, nel senso più ampio, corrispondenti alle specifiche SNAM ed al codice di rete.

L'impianto sarà costituito da un pretrattamento di desolfurazione, un essiccatore per la rimozione della frazione liquida presente nel biogas, uno skid composto da filtri a carbone attivo per la rimozione degli inquinanti (quali H₂S, COV, silossani) e uno stadio di separazione della CO₂ mediante sistema a membrane. Il biometano conforme è diretto in parte verso la stazione di compressione per rifornimento veicoli e in parte verso la postazione di iniezione in rete.

Lo schema del sistema di upgrading è riportato in Figura 4-2.




Figura 4-2 Schema sistema di Upgrading

VINCOLI AMBIENTALI		
Tipologia area/vincolo	NO/SI	
Perimetrazioni di vincoli paesaggistici - ambientali	NO	



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

riguardanti le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i e relative aree buffer.		
Perimetrazioni di zone S.I.C., ai sensi della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat" e relativa fascia di rispetto.	NO	
Z.P.S. ai sensi della Direttiva comunitaria n. 79/409/CEE, "Uccelli Selvatici", e relativa fascia di tutela.	NO	
Zone IBA e siti della "rete Natura 2000" di cui alle dir. 79/409/CEE e 92/43/CEE" e relative aree buffer di tutela.	NO	
Perimetrazioni di aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394.1991 e relativa area di rispetto.	NO	
PPTR	NO	Adiacente a Livello UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.
P.A.I. – AdB Puglia	SI	Fascia di rispetto di 150 metri del reticolo idrografico
P.R.A.E.	NO	
P.T.A.	SI	Area di tutela quali-quantitativa Area vulnerabile da NITRATI
Aree Percorse dal Fuoco	NO	
Aree SIN	NO	
AUTORIZZAZIONI/ATTI COMUNQUE DENOMINATI DA ACQUISIRE		
Nella istanza di accesso il proponente ha trasmesso l'elenco delle autorizzazioni da acquisire nell'ambito del procedimento ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'intervento:		
N°	ENTE	RISCONTRO DA CONSEGUIRE
1	Sindaco del Comune di Andria P.za Umberto I 76123 Andria PEC: protocollo@cert.comune.andria.bt.it	<ul style="list-style-type: none"> parere ex art. 29-quater, comma 6, codice ambiente - prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

N°	ENTE	RISCONTRO DA CONSEGUIRE
		1934, n. 1265
2	SUAP Andria P.za Umberto I 76123 Andria PEC: sviluppoeconomico@cert.comune.andria.bt.it	<ul style="list-style-type: none"> parere ai sensi del DPR 380/2001
3	Comune di Andria Sportello Unico Edilizia Palazzo Uffici – P.zza Trieste e Trento 76123 Andria PEC: sportellounicoedilizia@cert.comune.andria.bt.it	<ul style="list-style-type: none"> parere su inquadramento urbanistico del sito e compatibilità urbanistica del progetto
4	Comune di Andria Servizio Ambiente – Verde Pubblico e Igiene Urbana Via Potenza 21 76123 Andria PEC: ambiente@cert.comune.andria.bt.it	<ul style="list-style-type: none"> parere di competenza ambientale
5	Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica PEC: serv.rifutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it	<ul style="list-style-type: none"> parere su coerenza parametri localizzativi PRGRU
6	Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio Via Gentile, 52 70126 BARI PEC: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it	<ul style="list-style-type: none"> parere su accertamento di compatibilità paesaggistica



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

N°	ENTE	RISCONTRO DA CONSEGUIRE
7	<p>Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio Sezione Risorse Idriche Via delle Magnolie, 6/8 70026 Modugno (BA) PEC: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it</p>	<ul style="list-style-type: none"> parere di compatibilità al Piano di Tutela della Acque
8	<p>ARPA Puglia Direzione Generale e Scientifica - Bari PEC: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it PEC: dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it</p> <p>ARPA Puglia - DAP BAT PEC: dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it</p>	<ul style="list-style-type: none"> parere su Piano di Monitoraggio e Controllo per Autorizzazione Integrata Ambientale eventuale parere ex art. 6, comma 6, l.r. 11/2001
9	<p>Al Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. A.S.L. S.P.E.S.A.L. BAT corso Imbriani 113 TRANI BAT PEC: dip.prevenzione@mailcert.aslbat.it</p>	<ul style="list-style-type: none"> parere sugli aspetti sanitari nell'ambito dell'AIA, così come previsto dall'art.29-quater D.Lgs 152/2006, ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 parere sugli aspetti sanitari nell'ambito della VIA parere in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori, aspetti igienico sanitari delle strutture e dell'impianto
10	<p>Distaccamento Provinciale dei Vigili del Fuoco di Barletta Via Trani - 76121 Barletta (BT) PEC: com.bari@cert.vigilfuoco.it</p>	<ul style="list-style-type: none"> parere di conformità antincendio ai sensi dell'art.3 del DPR 151/2011

All'elenco proposto dal proponente lo scrivente Servizio ha ritenuto di aggiungere la Provincia BAT, l'unione ARO 2 Barletta Andria Trani, l'AGER (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti), l'Autorità di Bacino della Regione Puglia, le Sezioni Urbanistica e Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia, non potendosi escludere eventuali profili di competenza.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

2. VERIFICA ADEGUATEZZA E COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

La Sezione Autorizzazioni Ambientali, preso atto di quanto riscontrato dai destinatari della citata nota prot. 7142/2018, con nota prot. 8992 del 13.08.2018 richiedeva agli Enti di verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione presentata dal proponente.

Tutta la documentazione afferente al procedimento in oggetto, veniva resa disponibile sul Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente *link*:

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo ricerca la dicitura "BioBat".

Con prot. 20256 del 27.08.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 9525 del 28.08.2018, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, con riferimento alla nota 8992 /2018 rappresentava che, l'espressione del parere di competenza, "avverrà nell'ambito della procedura prevista dall'art. 3 del D.P.R. 151/2011, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive".

Con prot. prot. 57209 - 294 del 11.09.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 9711 del 11.09.2018 Arpa Puglia richiedeva integrazioni al fine dell'adeguatezza e della completezza della documentazione presentata dal proponente.

Con nota prot. 10336 del 14/09/2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 9913 del 17/09/2018, la Sezione Risorse Idriche trasmetteva nulla osta alla realizzazione del progetto ricadente in area interessata dal vincolo della "Contaminazione Salina", con le seguenti prescrizioni:

- ✓ *dovrà essere garantita la protezione della falda acquifera, migliorando la tenuta idraulica delle zone interessate da potenziali criticità;*
- ✓ *siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree interessate dall'impianto in argomento (di cui alle sopra indicate misure) in caso di prelievi da pozzi artesiani il cui utilizzo deve essere coerente con la tipologia di concessione e nei limiti volumetrici della stessa, ricordando che variazioni in aumento dei volumi implicano una nuova concessione, che in tali aree sono sospese, come prevede la LR. 18/99;*
- ✓ *il trattamento dei reflui civili dovrà essere conforme al regolamento Regionale n. 26/2011 come integrato dal Regolamento n.7/2016 ove non fosse già diversamente collettato;*
- ✓ *l'impianto per il trattamento delle acque meteoriche, alla cui valutazione tecnica è comunque demandato il preposto Settore Provinciale, dovrà essere conforme al R.R.*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

n.26/2013, con particolare attenzione alle limitazioni tabellari imposte dalla legge vigente in termini di restituzione al suolo ed eventuale irrigazione.

Con nota prot. 10224 del 25.09.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva Comunicazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii allegando le succitate note prott. 20256/2018, 57209 - 294/2018 e 10336/2018. Rappresentava altresì al Comando Provinciale VVF di Bari che l'art. 27 bis del D.Lgs 152/06, nel delineare il *provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)*, specifica al comma 7 che lo stesso, "comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto" e invitava pertanto il proponente e il Comando Provinciale VVF a dare seguito a quanto di competenza.

Con nota prot. 10628 del 25.09.2019 l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva riscontro alla nota di richiesta di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata dal proponente (rif. prot. 8992 del 13.08.2018) facendo presente che, *per il medesimo progetto e per altra procedura è stata prodotta una nota [...] nella quale venivano poste questioni che non sembra siano state risolte nella documentazione desunta dal portale regionale. Pertanto si richiede di ottemperare alle richieste effettuate con la sopra richiamata nota, consistenti essenzialmente in una valutazione in merito all'impatto derivante dalla modifica della morfologia che andrebbe ad alterare una linea di deflusso secondaria recapitante in un'asta segnata su IGM 125.000".* Tale nota, sebbene pervenuta oltre i termini di cui all'art. 27 bis comma 3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. veniva trasmessa dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 10343 del 27.09.2018.

Con nota Biobat del 24.10.2018 il proponente trasmetteva, a mezzo di due PEC acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali ai numeri 11419 e 11420 del 25.10.2018, il riscontro alle note prott. n. 10224 del 25.09.2018 e n. 10343 del 27.09.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali fornendo la seguente documentazione:

- integrazioni alla Relazione Ambientale come da richieste ARPA e Regione Puglia Sezione Risorse Idriche e Sezione Autorizzazioni Ambientali e dall' Autorità di Bacino.
- n. 3 tavole grafiche riguardanti i biofiltri ed i sistemi di ventilazione AR., P29 e P30 .
- n. 1 tavola grafica riguardante i pozzi sperdenti delle acque G002
- relazione idrogeologica per la dispersione acque meteoriche
- relazione idraulica in merito alla movimentazione terra
- progetto impianto antincendio con richiesta esame progetto ai V.V.F.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

3. CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO E ACQUISIZIONE DEI PARERI

Con nota prot. 11773 del 06.11.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava l'avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità Competente avviava il procedimento in oggetto e, richiamato l'art. 15 della L.R. 11/01 e s.m.i., convocava Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter L. 241/1990 e ss.mm.ii. così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016, per il giorno 3 dicembre 2018.

In risposta alla convocazione il 3° Settore del Comune di Andria trasmetteva all'Ufficio Piano e Pianificazione Strategica, al SUE e SUAP del Comune di Andria e per conoscenza alla Sezione Autorizzazioni Ambientali (prot. 107809 del 29.11.2018 acquisito al prot. 12699 del 29.11.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali) un *Parere istruttorio Ambientale* in cui detto Settore riferiva che: *"con riferimento agli aspetti ambientali a scala comunale, non rileva profili istruttori da segnalare e/o motivi ostativi in merito alla realizzazione dell'intervento. Restano ferme comunque le competenze rivolte agli altri settori comunali [...]".*

Il 3 dicembre 2018 si svolgeva seduta di Conferenza di Servizi, il cui verbale veniva trasmesso con nota prot. n. 12850 del 04.12.2018. La CdS concludeva i lavori di seduta con la richiesta di integrazioni documentali a carico del proponente.

Nella seduta del 04.12.2018 il Comitato Regionale per la VIA formulava la richiesta di integrazioni al proponente con parere prot. n. 12875 del 04.12.2018.

Con nota prot. n. 87608 del 19.12.2018 acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 13564 del 21.12.2018 la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Ba BAT comunicava che le particelle in oggetto non risultavano *"soggette al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/23 per cui eventuali movimenti di terra e roccia, non sono soggette a parere"* da parte del Servizio stesso.

Con nota prot. 743 del 22.01.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva la complessiva richiesta di integrazioni, ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Altresì comunicava che, con PEC del 10.12.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 3103 del 11.12.2018, il proponente aveva aggiornato i codici CER trattati dall'impianto in oggetto.

Con PEC del 19.02.2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 1908 del 20.02.2019, il proponente richiedeva la sospensione, per tre settimane, dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. 743 del 22.01.2019. Tale sospensione veniva accordata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 1966 del 21.02.2019.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

Con PEC del 13 marzo 2019 acquisita in atti al prot. n. 2947 del 14.03.2017 il proponente trasmetteva le integrazioni richieste dall'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 27bis comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con nota prot. 743/2019.

Con nota prot. 3711 del 29.03.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, in considerazione delle modifiche proposte al progetto (rif. Appendice 8 della documentazione trasmessa con PEC del 13 marzo 2019), e rilevando pertanto i presupposti di cui al c. 5 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., chiedeva al proponente di fornire un nuovo Avviso al Pubblico, predisposto in conformità al comma 2, da pubblicare a cura dell'autorità competente sul proprio sito web.

In data 3 aprile 2019 veniva pubblicato il *nuovo avviso al pubblico* fornito da Biobat Srl con PEC del 03 aprile 2019 acquisita in atti al prot. n. 3934 del 04.04.2019 (in riscontro alla nota prot. 3711/2019) e ne veniva data comunicazione con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 4189 del 09.04.2019.

Decorso il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici sulle modifiche progettuali introdotte, la Sezione Autorizzazioni Ambientali prendeva atto della assenza delle stesse.

Nella seduta del 14.05.2019 il Comitato VIA, *"esaminata la documentazione agli atti, comprensiva di quella prodotta in integrazione, trasmessa al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006"* formulava *"il proprio parere di competenza ex art. 4 co. 1 del R.R. 07/2018 ai fini della Valutazione di Impatto ambientale ritenendo - per tutte le criticità evidenziate e le carenze rilevate - che la proposta progettuale prodotta sia tale da produrre effetti significativi e negativi"* acquisito in atti con protocollo n. 5833 del 15.05.2019.

La Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. 5983 del 17.05.2019, trasmetteva al proponente detto parere e comunicava che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L.241/90 e ss. mm. ii. detta Sezione stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo relativo al procedimento in oggetto per le motivazioni in detta nota riportate, concedendo al proponente ai sensi del menzionato art. 10 bis, la facoltà di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documentazione esplicativa, nel termine di dieci giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione.

Con PEC del 23.05.2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6236 del 24.05.2019 il proponente richiedeva una sospensione di 25 giorni per presentare le proprie osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, che veniva accordata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6647 del 03.06.2019.

La Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 6962 del 07.06.2019 trasmetteva la nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 59/5 del 15/05/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 5842 del 15/05/2019.

Con PEC del 17 giugno 2019 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7288 del 17.06.2019 e con documentazione consegnata a mano in data 18 giugno 2019 ed acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7365 del 19.06.2019, BIOBAT S.r.l. trasmetteva osservazioni in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. di cui alla nota delle Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 5983 del 17.05.2019 oltre alla documentazione progettuale conclusivamente revisionata come da seguente elenco elaborati:

- SIA:

E.0 - Rev.1 Elenco elaborati	biobat	Pagina 2 di 2
---------------------------------	---------------	------------------

	TITOLO		
		06/2018	06/2019
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	ELABORATI DOCUMENTALI		
	SINTESI NON TECNICA	Vers.0	Rev.1
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	Vers.0	Rev.1
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE	Vers.0	Rev.1
	QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE	Vers.0	Rev.1
	MITIGAZIONI E MONITORAGGI	Vers.0	Rev.1
	TABELLE DI VALUTAZIONE IMPATTO	Vers.0	Rev.1
	ANALISI COSTI-BENEFICI	Vers.0	Rev.1
	CHECKLIST NORMATIVA	Vers.0	Vers.0
	PIANO DI UTILIZZO IN SITO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	Vers.0	Rev.1
	STUDIO PREVISIONALE IMPATTI ODORIGENI	Vers.0	Rev.1
	STUDIO PREVISIONALE RICADUTE AL SUOLO	Vers.0	Rev.1
	RELAZIONE PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO	Vers.0	Rev.1
	ELABORATI CARTOGRAFICI		
	COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURALISTICI	Vers.0	Vers.0
	COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI	Vers.0	Vers.0
	COMPONENTI COLTURALI-INSEDIATIVI	Vers.0	Vers.0
	COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE	Vers.0	Vers.0
COMPONENTI IDROLOGICHE	Vers.0	Vers.0	
COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI	Vers.0	Vers.0	
PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	Vers.0	Vers.0	
PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE	Vers.0	Vers.0	
PIANO NITRATI	Vers.0	Vers.0	
PARCHI NATURALI	Vers.0	Vers.0	
RETE NATURA 2000	Vers.0	Vers.0	
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE	Vers.0	Vers.0	



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

• **PROGETTO:**

Elenco elaborati del 14/06/2019 rev.01:

	Elaborati	Titolo	01/06/2018	14/06/2019
01	AI 01	Relazione Tecnica antincendio	Vers. 00	Rev. 01
02	AI 02	Rete antincendio e identificazione attività soggette	Vers. 00	Rev. 01
03	AI 03	Distanze di sicurezza per l'attività 4.2.C	Vers. 00	Rev. 01
04	AI 04	Distanze di sicurezza per l'attività 13.4.C	Vers. 00	Rev. 01
05	AI 05	Distanze di sicurezza per le attività 12.1.A, 49.2.B, 74.3.C	Vers. 00	Rev. 01
06	AI 06	Rete idranti UNI45 e nastri		Vers. 00
07	AI 07	Percorsi d'esodo		Vers. 00
08		Biobot VVF modello PIN1		Vers. 00
09	ARC 01	Relazione Archeologica	Vers. 00	Rev.01
10	AR 01	Rilievo Area	Vers. 00	invariato
11	AR 02	Planimetria Generale SdP	Vers.00	Rev. 01
12	AR 03	Inquadramento Satellitare/Urbanistico/Catastale	Vers. 00	invariato
13	AR 04	Prospetti e sezioni ambientali stato di progetto	Vers. 00	Rev. 01
14	AR 05	Documentazione Fotografica	Vers. 00	invariato
15	AR 06	Edificio Ricezione Piante/prospetti/sezioni	Vers. 00	invariato
16	AR 07	Digestori anaerobici Piante/prospetti/sezioni	Vers. 00	invariato
17	AR 08	Digestore a freddo e vasca di precarico Piante/prospetti/sezioni	Vers. 00	invariato
18	AR 09	Apparecchiature di processo Piante/prospetti/sezioni	Vers. 00	invariato
19	AR 10	Compostaggio/SBR/Maturazione/Biofiltro/Deposito verde Piante	Vers. 00	Rev. 01
20	AR 11	Compostaggio/SBR/Maturazione/Biofiltro/Deposito verde Prospetti/Sezioni	Vers. 00	invariato
21	AR 12	Relazioni e verifiche normative Regionali e Nazionali	Vers. 00	Rev. 01
22	AR 13	Upgrading e distributore Piante/Prospetti	Vers. 00	Rev. 01
23	AR 14	Pianta degli Interni	Vers. 00	Rev. 01
24	AR 15	Planimetria gestione materie	Vers. 00	Rev. 01
25	AR 16	Palazzina Ufficio/Ingresso Piante/Prospetti/sezioni	Vers. 00	invariato
26	AR 17	Viabilità		Vers. 00
27	AR 18	Aree di stoccaggio		Vers. 00
28	CME 01	Computo Metrico Estimativo	Vers. 00	Rev. 01
29	CR 01	Cronoprogramma lavori	Vers. 00	invariato
30	DDP 01	Disciplinare descrittivo e prestazionale delle opere impiantistiche	Vers. 00	Rev. 01
31	DDP 01 - AL 01	E100 - Tipico illuminamento e canalizzazione	Vers. 00	invariato
32	DDP 01 - AL 10	E105 - Tipico media bassa tensione cogeneratore 1 MW	Vers. 00	invariato
33	DDP 02	Disciplinare opere civili	Vers. 00	invariato
34	DIC 01	Dichiarazioni	Vers. 00	invariato
35	EP 01	Elenco Prezzi Unitari	Vers. 00	Rev. 01
36	GEN 01	Relazione illustrativa	Vers. 00	Rev. 01
37	GEO 01	Relazione geologica e risultanze delle indagini geognostiche e geofisiche	Vers. 00	invariato
38	GM 01	Relazione Gestione Materie	Vers. 00	Rev. 01
39	IA 01	Impatto ambientale	Vers. 00	Rev. 01
40	IA 02	Punti di emissione in atmosfera	Vers. 00	Rev. 01
41	IA 03	Punti di emissione sonora	Vers. 00	Rev. 01
42	IE 01	Relazione generale impianto elettrico	Vers. 00	invariato

Elenco elaborati
Pagina 1 di 2



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

43	IE 01 – AL 01	impianto elettrico locale ricezione	Vers. 00	invariato
44	IE 01 – AL 02	impianto elettrico locale compostaggio	Vers. 00	invariato
45	IE 01 – AL 03	Schema unifilare MT_bt	Vers. 00	invariato
46	IE 01 – AL 04	Calcoli illuminotecnici	Vers. 00	invariato
47	IE 02	Relazione protezione da scariche atmosferiche	Vers. 00	invariato
48	IE 03	Relazione impianto fotovoltaico	Vers. 00	invariato
49	IE 04	Schemi unifilari quadri elettrici	Vers. 00	invariato
50	IE 05	impianti interrati ed illuminazione aree esterne	Vers. 00	invariato
51	IE 06	Impianti in tensione palazzina Uffici ingresso	Vers. 00	invariato
52	IE 07	Cabina Enel	Vers. 00	invariato
53	IM 01	Relazione tecnica contenimento energetico L. 10/91	Vers. 00	invariato
54	IM 02	Planimetria	Vers. 00	invariato
55	IM 03	Disciplinare descrittivo prestazionale elementi tecnici	Vers. 00	invariato
56	PE 01	Piano delle emergenze		Vers. 00
57	PGAM 01	Piano Gestione Acque Meteoriche		Vers. 00
58	RID 01	R&ID	Vers. 00	Rev. 01
59	RID 01	Relazione idrogeologica, analisi pluviometrica e valutazione dei rischi idraulico		Vers. 00
60	RI 01	Reti impiantistiche di processo	Vers. 00	Rev. 01
61	RI 02	Rete impiantistica chemical	Vers. 00	Rev. 01
62	RI 03	Rete impiantistica distribuzione elettrica generale	Vers. 00	Rev. 01
63	RI 04	Rete impiantistica utilities	Vers. 00	Rev. 01
64	RI 05	Rete impiantistica colatici	Vers. 00	Rev. 01
65	RI 06	Rete acque meteoriche	Vers. 00	Rev. 01
66	RI 07	Rete trattamento aria - biofiltri	Vers. 00	Rev. 01
67	SIC 01	Piano Sicurezza e Coordinamento	Vers. 00	invariato
68	ST 01	Relazione sul material-relazione di calcolo	Vers. 00	Vers. 0
69	ST 02	Relazione geotecnica e sismica	Vers. 00	invariato
70	ST 03	Palazzina Uffici/ingresso – strutture orizzontali	Vers. 00	invariato
71	ST 04	Palazzina Uffici/ingresso – strutture verticali	Vers. 00	invariato
72	ST 05	Edificio ricezione - strutture orizzontali	Vers. 00	invariato
73	ST 06	Edificio ricezione – strutture verticali	Vers. 00	invariato
74	ST 07	Digestori FORSU	Vers. 00	invariato
75	ST 08	Upgrading	Vers. 00	Rev. 01
76	ST 09	Compostaggio - strutture orizzontali	Vers. 00	invariato
77	ST 10	Compostaggio - strutture verticali	Vers. 00	invariato
78	ST 11	Biocelle	Vers. 00	invariato
79	ST 12	3BR	Vers. 00	Rev. 01
80	ST 13	Biofiltro	Vers. 00	invariato
81	ST 14	Deposito Verde	Vers. 00	invariato
82	TEC 01	Relazione tecnica	Vers. 00	Rev. 01
83	TEC 02	Relazione di calcolo opere impiantistiche	Vers. 00	Rev. 01
84	TEC 03	Relazione tecnica Opere Architettoniche	Vers. 00	Rev. 01



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

- AIA:

	TITOLO		
		06/2018	06/2019
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALEE	ELABORATI DOCUMENTALI		
	Relazione TECNICA REDATTA AI SENSI DELLA DGR PUGLIA 1388/06	Vers. 00	Rev. 01
	SCHEDE TECNICHE DI CUI ALLA DGR PUGLIA 1388/06	Vers. 00	Rev. 01
	SINTESI NON TECNICA	Vers. 00	Rev. 01
	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	Vers. 00	Rev. 01
	VERIFICA BAT	/	Vers. 00
	VERIFICA DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO	/	Vers. 00
	ELABORATI CARTOGRAFICI		
	PLANIMETRIA CON PRESID DI MONITORAGGIO	Vers. 00	Rev. 01
	PLANIMETRIA CON RETE IDRICA ED INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI ISPEZIONE ALLA RETE E DEI PUNTI DI SCARICO	Vers. 00	Rev. 01
	PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI SONORE	Vers. 00	Rev. 01
	PLANIMETRIA AREE DEPOSITO MATERIE PRIME ED AUSILIARIE, PRODOTTI INTERMEDI E RIFIUTI	Vers. 00	Rev. 01

- RELAZIONE PAESAGGISTICA_Rev.1.pdf.p7m

La sezione Autorizzazioni Ambientali rendeva disponibile detta documentazione con nota prot. n. 7443 del 20.06.2019.

Con nota prot. n. 7492 del 21.06.2019 la Segreteria del Comitato Regionale per la VIA, a seguito della richiesta di audizione del proponente datata 17.06.2019, invitava la Società ad intervenire nella seduta del Comitato reg.le di V.I.A. del 23.07.2019, al fine di fornire chiarimenti in ordine al progetto revisionato alla luce delle osservazioni pervenute dai vari Enti coinvolti.

Con PEC del 24 giugno 2019 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7775 del 26.06.2019, BIOBAT S.r.l. trasmetteva *Relazione Idraulica* con le verifiche sul tempo di Ritorno duecentennale come da richiesta dell'Autorità di Bacino di cui alla nota prot. 13711 del 06.12.2018. La sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva tale documentazione con nota prot. n. 7878 del 28.06.2019

Con nota prot. n. 8118 del 04.07.2019 la Segreteria del Comitato Regionale per la VIA posticipava l'audizione programmata per il giorno 23.07.2019 al giorno 25.07.2019.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

In data 25.07.2019 si teneva l'audizione del proponente. A seguito di tale audizione, nella medesima seduta di Comitato VIA del 25.07.2019, come da ordine del giorno, veniva discusso il progetto in oggetto concludendo che *"alla luce delle considerazioni e delle criticità emerse in sede di audizione, il Comitato ritiene utile procedere ad approfondimenti di natura progettuale e pertanto rimanda la discussione dell'intervento proposto alla prima seduta utile"*, come da verbale della seduta in Atti.

Con PEC del 25 agosto 2019 e successiva PEC di rettifica del 27 agosto 2019, acquisite rispettivamente al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. 10208 del 26 agosto 2019 e n. 10299 del 28.08.2019, BIOBAT S.r.l. trasmetteva una *"relazione esplicativa con ulteriori approfondimenti al fine di togliere ogni dubbio sulla qualità dell'intervento e sui sistemi di processo adottati relativa a quanto discusso in sede dell'audizione tenuta in data 25.07.2019 nel corso della seduta del Comitato reg.le di V.I.A. per quanto concerne gli aspetti di Impatto Ambientale"*. La Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 10766 del 10.09.2019, trasmetteva la succitata *"relazione esplicativa"*.

Con nota prot. 0010001 del 03.09.2019 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 10524 del 03.09.2019 l'Autorità di Bacino, in riscontro allo studio di compatibilità idraulica con le verifiche sul tempo di ritorno duecentennale prodotto dal proponente e trasmesso dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. 7878/2019, richiedeva ulteriori approfondimenti.

Con nota prot. 76725-32 del 25.10.2019 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 13205 del 28.10.2019 Arpa Puglia esprimeva *"parere favorevole alla Valutazione degli Impatti Ambientali dell'opera in proposta alle condizioni ed alle prescrizioni sopra esposte,"* reso disponibile al Comitato VIA.

Nella seduta del 17.12.2019 il Comitato VIA esprimeva parere di competenza prot. n. 15640 del 17.12.2019 conclusivamente nei seguenti termini: *"esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato, considerati tutti gli elementi e valutazioni sopra riportate, formula il proprio parere di competenza ex art. 4 col del r.r. 07/2018, ritenendo che, anche in relazione all'art. 22 comma 3 lett. c) e d), gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi"*.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

Tutto ciò premesso, viste le valutazioni di competenza del Comitato VIA regionale ex art. 4 co. 1 del R.R. 07/2018, espresse nella seduta conclusiva del 17.12.2019 emerge che, anche a valle delle osservazioni prodotte dal proponente in seguito alla *comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.* di cui alla nota delle Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 5983 del 17.05.2019, gli *"impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi"*, **si ritiene di concludere negativamente la Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di realizzazione del Complesso impiantistico per il trattamento della FORSU ubicato nel Comune di Andria, c.da Torre di Guardia** così come conclusivamente revisionato e proposto dalla Società Bio Bat S.r.l. trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali con PEC del 17 giugno 2019 (prot. Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7288/19) e con documentazione consegnata a mano in data 18 giugno 2019 (prot. Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7365/19).

ALLEGATI:

- Parere Comitato regionale per la VIA prot. n. 15640 del 17.12.2019

Il Funzionario istruttore VIA

Ing. Claudia E. de ROBERTIS

Il Responsabile del Procedimento VIA

Ing. Giuseppe ANGELINI

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott.ssa Antonietta RICCIO



REGIONE PUGLIA

SERV. VIAYOURCA
ANGELIXI - DE ROBERTIS

[Handwritten signature]

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
AOO_089/PROT
17/12/2019 - 0015640
Prat. ingresso - Registro - Protocollo Generale

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

SEDE

Parere espresso nella seduta del 17/12/2019 – Parere finale

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 *suppl.* del 28.06.2018

Procedimento: ID VIA 356: PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

VInCA: NO SI *Indicare Nome e codice Sito*

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo NO SI

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione del "Complesso impiantistico per il trattamento della FORSU ubicato in Comune di Andria, C.da Torre di Guardia".

Tipologia: Art. 27-bis del D.Lgs 152/06 e dell'art. 5bis della L.R. 11/2001, come modificata dalla L.R. 4/2014, ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L.R. 24/2012 come modificata dalla L.R. 20/2016.
Ex-art. 10 bis Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.

Autorità Comp. Regione Puglia, ex art. 13 comma 4 l.r. 24/2012 e s.m.i.

Proponente: BIOBAT SRL CON SEDE LEGALE IN ANDRIA VIA OSPITALETTO N. 331

Elenco elaborati esaminati.

Gli elaborati esaminati, pubblicati alla data del 15 dicembre 2019, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia", <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, sono di seguito elencati:



I contenuti delle cartelle scaricate sono:

- Documento "Controdeduzioni" pubblicato sul portale di cui sopra pubblicato in data 19 giugno 2019:

[Handwritten signatures and initials]



REGIONE
PUGLIA

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
PAUR BIOBAT rev.1	19/06/2019 09:51	Cartella di file	
2019_06_20_12_47_26	20/06/2019 14:22	Documento Adob...	493 KB
20190617 Trasmissione progetto revisionato	18/06/2019 08:54	Documento Adob...	79 KB
A_ ELENCO ELABORATI SIA rev.1	18/06/2019 08:54	Documento Adob...	284 KB
A_ ELENCO ELABORATI AIA rev. 01	18/06/2019 08:54	Documento Adob...	260 KB
A_ Elenco elaborati progetto rev. 01	18/06/2019 08:54	Documento Adob...	1.545 KB
Glossario Esplicativo	18/06/2019 08:54	Documento Adob...	1.249 KB

- Documento "Documento" pubblicato sul portale di cui sopra pubblicato in data 19 giugno 2019:

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
5983_20190517112437	19/06/2019 10:35	Documento Adob...	1.992 KB
6647_20190603132714	19/06/2019 10:35	Documento Adob...	685 KB
20190523_Richiesta_sospensione_termini	19/06/2019 10:35	Documento Adob...	69 KB

- Documento "INTEGRAZIONI" pubblicato sul portale di cui sopra pubblicato in data 26 giugno 2019:

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
20190624 Regione Puglia Relazione Idraulica x AdB	26/06/2019 14:22	Documento Adob...	83 KB
R01_Relazione idraulica_rev00int00_190620.pdf.p7m	26/06/2019 14:22	Messaggio MIME...	4.438 KB

- Documento "Relazione esplicativa a valle dell'audizione in Comitato VIA del 25 luglio 2019" pubblicato sul portale ambiente del sito della Regione Puglia in data 3 settembre 2019.

Inoltre in data 12 novembre 2019, è stato acquisito dal GdL il parere rilasciato dall'ARPA prot. 76752-32 del 25.10.2019.

Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
(rif. Parere Comitato VIA della seduta del 14 maggio 2019, Audizione in seduta Comitato VIA del 25 luglio 2019, Verbale seduta del Comitato VIA del 3 ottobre 2019)



Per i contenuti relativi al presente paragrafo si faccia riferimento a quanto riportato, allo stesso paragrafo, del Parere del Comitato VIA nella seduta del 14 maggio 2019 e a quanto discusso nell'audizione in seduta Comitato VIA del 25 luglio 2019 e nel Verbale seduta del Comitato VIA del 3 ottobre 2019

Descrizione dell'intervento

[rif. Parere Comitato VIA della seduta del 14 maggio 2019, Audizione in seduta Comitato VIA del 25 luglio 2019, Verbale seduta del Comitato VIA del 3 ottobre 2019]

Per i contenuti relativi al presente paragrafo si faccia riferimento a quanto riportato, allo stesso paragrafo, del Parere del Comitato VIA nella seduta del 14 maggio 2019 e a quanto discusso nell'audizione in seduta Comitato VIA del 25 luglio 2019 e nel Verbale seduta del Comitato VIA del 3 ottobre 2019

Si riporta di seguito, ad ogni buon conto, il nuovo digramma di flusso dei processi ri-proposti dal proponente con il nuovo progetto presentato a seguito dell'avvio della procedura di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. in seno al procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.




Figura 2: Schema a Blocchi Impianto di trattamento F.O.R.S.U.



VALUTAZIONI

Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo

(rif. Elaborati n. 38_GM01-Relazione Gestione Materie e App.4 Piano Utilizzo in sito materiali di scavo - Rev.1)

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione del Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo per gli interventi ivi proposti, richiamate le indicazioni di cui alla DPR 120/2017, il Comitato formula il proprio parere di competenza ritenendo che il Piano risulta essere coerente con quanto indicato dalla normativa vigente.

Valutazione di Impatto Ambientale

Con riferimento alla nuova documentazione progettuale trasmessa, al Parere espresso dal Comitato VIA nella seduta del 14 maggio 2019, all'audizione del proponente nella seduta del Comitato VIA del 25 luglio 2019, alla "Relazione esplicativa a valle dell'audizione in Comitato VIA del 25 luglio 2019" e al confronto della seduta del Comitato VIA del 3 ottobre 2019 con relativo verbale di pari data, continuano ad essere sussistenti motivi per cui non può escludersi che la proposta progettuale sia tale da produrre effetti significativi e negativi e quindi deve confermarsi il parere di questo Comitato del 14.05.2019. In particolare si rilevano ancora, una:

- ✓ trattazione non esaustiva riguardo la gestione dei reflui industriali. Seppure con la "Relazione esplicativa a valle dell'audizione in Comitato VIA del 25 luglio 2019" il proponente afferma: **"Inoltre, le acque di processo trattate verranno riutilizzate interamente nell'impianto e gli eccessi non verranno scaricati su suolo ma smaltiti presso terzi"** così superando la questione inerente lo scarico su suolo/sottosuolo inizialmente previsto, si evidenzia una criticità progettuale circa il bilancio delle acque di processo da riutilizzare proposto, infatti, dalla documentazione progettuale, il detto bilancio non risulta tecnicamente supportato in considerazione che si rilevano alla stato valori contrastanti fra quelli contenuti nelle schede AIA (pag. 17 di 28 file RB.2 schede tecniche di cui al DGR Puglia 1388/06) ove il consumo di acqua dichiarato cumulativamente risulta essere pari a 3 mc/d a fronte dei 21,5 mc/d indicato nel bilancio di cui alla "Relazione esplicativa a valle dell'audizione in Comitato VIA del 25 luglio 2019". Peraltro, il Proponente, escludendo lo scarico su suolo/sottosuolo dei reflui industriali, sempre nella Relazione esplicativa (pag. 11 di 39), riguardo lo scarico delle acque meteoriche, precisa che <<...omissis... **lo scarico nel sottosuolo potrà avvenire solo e soltanto per le acque meteoriche di seconda pioggia, qualora si avesse una piovosità superiore alla media annuale sopra indicata e le cisterne di accumulo risultassero piene.**"

"Le acque meteoriche di seconda pioggia in eccesso, saranno comunque opportunamente trattate secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n.26/2013 come indicato all' art. 10 co. 4 con un impianto dotato di grigliatura, dissabbiatore e disoleatore.

Possiamo affermare che l'impatto delle acque di seconda pioggia in eccesso rispetto a quelle medie, che sono contenute tutte nelle cisterne di accumulo e riutilizzate per le funzioni sopra indicate, risulterebbero effettivamente ininfluenti come impatto sullo stato della qualità dell'acqua di falda poiché se dovessero cadere 100 mm/anno di pioggia in più, si tradurrebbero in circa 3.000 mc /anno da disperdere nei pozzi">>.



Peraltro, il Proponente, pur dichiarando l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere della Sezione Risorse Idriche prot. n°10336 del 14/09/2018, ed al Regolamento Regionale n°26/2013, e l'assenza di scarichi di reflui industriali su suolo e sottosuolo (pag. 32 della Relazione esplicativa_R00 completa), riguardo lo scarico delle acque meteoriche, precisa che «... omissis ... lo scarico nel sottosuolo potrà avvenire solo e soltanto per le acque meteoriche di seconda pioggia, qualora si avesse una solo e soltanto per le acque meteoriche di seconda pioggia, qualora si avesse una piovosità superiore alla media annuale sopra indicata e le cisterne di accumulo risultassero piene.»

Ed ancora: «Le acque meteoriche di seconda pioggia in eccesso, saranno comunque opportunamente trattate secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n.26/2013 come indicato all' art. 10 co. 4 con un impianto dotato di grigliatura, dissabbiatore e disoleatore. Possiamo affermare che l'impatto delle acque di seconda pioggia in eccesso rispetto a quelle medie, che sono contenute tutte nelle cisterne di accumulo e riutilizzate per le funzioni sopra indicate, risulterebbero effettivamente ininfluenti come impatto sullo stato della qualità dell'acqua di falda poiché se dovessero cadere 100 mm/anno di pioggia in più, si tradurrebbero in circa 3.000 mc /anno da disperdere nei pozzi. »

Da ciò ne deriva che la proposta progettuale si pone in contrasto con il R.R. n°26/2013, in quanto l'attività rientra fra quelle sottoposte alla disciplina del Capo II del suddetto Regolamento per la quale *Tutte le superfici scolanti delle attività di cui all'Art. 8 ... devono essere impermeabilizzate e dotate di una apposita rete di raccolta e convogliamento, dimensionata sulla base dei volumi di acqua relativi alla portata di piena calcolata, sulla base delle caratteristiche pluviometriche dell'area scolante, con un tempo di ritorno non inferiore ai 5 anni e dotata di un sistema di deviazione idraulica, attivo, o passivo, che consenta di separare le acque di prima pioggia da quelle di dilavamento successive.*

Si evidenzia inoltre che non risulta il calcolo delle portate di pioggia con tempo di ritorno T_r di durata 5 anni e che la soluzione è in contrasto con l'art. 104 del D.Lgs n°152/2006, che vieta lo scarico diretto nel sottosuolo.

Per di più per l'aspetto ambientale costituito dalla risorsa idrica, è da tenere in considerazione che il sito di ubicazione dell'impianto ricade in zona identificata dal PTA come Acquifero della Murgia, in area dove sussiste il vincolo d'uso degli acquiferi, cosiddetto di "Contaminazione Salina", come indicato dal Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, ed in zona vulnerabile da nitrati. Le norme a presidio e tutela prevedono nel PRGRU, in corrispondenza di zone sensibili e vulnerabili, un grado di prescrizione "penalizzante", e alla luce di quanto sopra, il Proponente non risolve la criticità, adottando opportune misure di mitigazione.

Si ritiene dunque che, nell'incertezza del valore della portata corrispondente al tempo di ritorno pari a 5 anni, la soluzione tecnica che prevede lo scarico delle portate in eccesso rispetto a quella massima annuale nel sottosuolo, determini probabili impatti ambientali significativi e negativi.

Infine, per l'aspetto ambientale costituito dalla risorsa idrica, in considerazione che il sito di ubicazione dell'impianto ricade in zona vulnerabile da nitrati e contaminazione salina, le norme a presidio e tutela prevedono nel PRGRU un grado di prescrizione "penalizzante", che alla luce di quanto sopra, il proponente si ritiene non superi.



REGIONE
PUGLIA

- ✓ problematica sulle possibili produzioni di emissioni di sostanze odorigene sia dal biofiltro di pretrattamento che dal biofiltro di compostaggio.

Dall'allegato "ST13 - Struttura Biofiltri" e relazione "TECO2 - Relazione opere impiantistiche_REVO1" le dimensioni dei biofiltri e del materiale filtrante sono le seguenti:

Biofiltro a servizio del pretrattamento

n. 3 celle x 16,00m (larghezza) x 16,70m (lunghezza) x 1,7m (altezza materiale filtrante) = 1362,72 mc;

Biofiltro a servizio del compostaggio

n.3 celle x 18,00m (larghezza) x 18,50m (lunghezza) x 1,6m (altezza materiale filtrante) = 1598,4 mc

Totale 2961,12 mc di materiale filtrante.

Nella "Relazione esplicativa a valle dell'audizione in Comitato VIA del 25 luglio 2019" da pagina 17 si fa riferimento all'utilizzo del biofiltro e della manutenzione dello stesso. Come da tabella a pagina 18 si indica un quantitativo di acqua necessario a bagnare i due biofiltri in 13 mc/d (al giorno) per il biofiltro a servizio del capannone del pretrattamento e 10,2 mc/d (al giorno) per il biofiltro a servizio del capannone del compostaggio, in totale 23,2 mc/d (al giorno), di cui 21,5 mc/d (al giorno) proveniente dall'acqua depurata in uscita dal sistema di trattamento della frazione liquida a servizio dell'impianto e 1,7 mc/d (al giorno) proveniente dall'acqua della vasca di seconda pioggia.

Come indicato nelle "LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI GASSOSE PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E BIOESSICAZIONE" pubblicate da ARTA Abruzzo, la quota d'acqua da apportare per ogni metro cubo di biofiltro si stima compresa fra i 40 e i 60 litri/giorno. Andando quindi a considerare un valore medio di 50 litri/giorno per metro cubo, il quantitativo di acqua necessario alla corretta gestione dei 2961,12 metri cubi di materiale filtrante dei due biofiltri è pari a 148056 litri/giorno, equivalenti a 148,056 metri cubi/giorno.

Il quantitativo di acqua indicato nella RES 01 - Relazione Esplicativa risulta quindi insufficiente e di molto inferiore, di oltre sei volte, rispetto a quanto indicato dalle linee guida, andando a inficiare la capacità di filtraggio dello stesso e facendo sì che si possano venire a produrre emissioni di sostanze odorigene non controllate sia dal biofiltro di pretrattamento che dal biofiltro di compostaggio. Conseguentemente, si ritiene che le misure previste non siano idonee per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali del progetto proposto.

- ✓ non esaustiva valutazione proposta dal proponente nel giustificare la scelta della "localizzazione" dell'impianto e "l'opzione zero", stante peraltro la carenza di documenti ed elaborati che possano attestare le valutazioni effettuate e riconducibili al cd. "Piano d'Ambito della Provincia BAT, adottato con Decreto n.1 del 30 aprile 2012" richiamato dal proponente (fermo restando la validità della citata adozione, considerate le modifiche intervenute prima con la pianificazione regionale del 2013, in particolare in merito al tema dei criteri localizzativi per gli impianti di compostaggio, e poi successivamente con l'adozione ed attuazione



REGIONE
PUGLIA

dell'Agenzia Regionale dei Rifiuti, che in base alla legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016 ha, fra gli altri poteri ha quello dell'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitate dalle Autorità d'Ambito territoriali ottimali). A ciò si aggiunga che peraltro, il Piano d'Ambito della Provincia BAT – adottato con Decreto n. 1 del 30 aprile 2012 si fonda sulla DGR 53/2012, norma di mera nomina dei Commissari ad acta individuati in applicazione della LR 38/2011 art. 26 comma 2^a a cui era affidato il mero compito della unificazione, su base territoriale provinciale, dei piani d'Ambito già adottati dalle AdA – precisa, come di seguito riportato, i criteri di localizzazione che, è evidente, non risultano impostati su aspetti di natura ambientale se non per il solo profilo della movimentazione:

Per la localizzazione dell'impiantistica sono stati considerati i seguenti criteri:

- a) applicazione del principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti da avviare a recupero;
- b) applicazione del principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione degli scarti rinvenienti dell'attività di recupero da avviare a smaltimento;
- c) criteri e indicazioni previste nel piano regionale (Dc n. 41/01 così come modificato dai Dc n. 296/02 e 187/05);
- d) criteri, indicazioni e previsioni del piano d'ambito dell'Ato Ba/1, oggetto di attività di unificazione a livello provinciale, giusta Dgr n. 53/2012.

Inoltre, lo stesso PRGRU, in cui è genericamente identificata la realizzazione di un impianto nel Comune di Andria, nella Parte II O4, par. 1.5.1 precisa che "le ipotizzate localizzazioni impiantistiche non sono vincolanti, bensì il frutto di elaborazioni matematiche che tengono conto delle stime dei tassi di produzione e dei momenti delle distanze e minimizzano i necessari trasporti" e le medesime precisazioni sono pure riportate nella DGR Puglia 1163/2017 al par. 6 "Verifica di coerenza della strategia individuata con il vigente PRGRU" che, come precisato al suo par. 1, "mira ad individuare possibili strategie che possano conciliare la necessità di garantire la presenza di impianti di destino nel territorio regionali e rappresenti atto di indirizzo per la programmazione di spesa dei fondi POR-FESR 2017-2020". Né, tanto meno:

- i detti documenti identificano e valutano sotto un profilo di alternative la posizione specifica di localizzazione dell'impianto ma, si limitano a rappresentare una possibile esigenza nel territorio di Andria/Barletta/Trani;
- può farsi riferimento al piano di gestione rifiuti adottato dalla Giunta con la DGR 1482/2018 in quanto, a legislazione vigente, la stessa non produce alcun effetto giuridico, non essendo di fatto concluso il procedimento amministrativo di approvazione del nuovo piano di gestione rifiuti;

¹ L.R. Puglia n. 38/2011 - Art. 26 comma 2 - Al fine di procedere alla immediata esecuzione di quanto disposto dall'articolo 31 (Ambiti territoriali ottimali), comma 1, della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta nomina quali Commissari ad acta per ciascun ATO provinciale i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia, i quali, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, unificano, su base territoriale provinciale, i piani d'Ambito già adottati dalle AdA. In caso di inerzia da parte dei commissari, la Giunta regionale provvede a esercitare i poteri sostitutivi.



REGIONE
PUGLIA

- può ritenersi applicabile quanto previsto dalle Linee Guida "Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report" (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU) al cap. 1.5.3 circa lo scenario "do- nothing", stante la circostanza che gli stessi provvedimenti burocratici sopra richiamati evidenziano solo possibili scenari.

Conseguentemente allo stato si ritiene che il proponente non abbia offerto una descrizione e valutazione delle alternative ragionevoli, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero. Tra l'altro emerge palese la criticità ambientale del sito identificato, in relazione alla circostanza che le prescrizioni ed i presidi a tutela delle diverse matrici ambientali comportano la necessità di porre in essere misure di mitigazione dell'impatto specifico che contrastano con le esigenze di tutela insite ad altre criticità ambientali (vedasi a riguardo il contrasto fra l'esigenza di pozzi disperdenti per ottemperare allo studio richiesto dall'AdB Puglia rispetto alla necessità di tutela della matrice risorsa idrica suolo e sottosuolo di cui al PTA).

- ✓ mancanza di documentazione idonea ad evidenziare l'esatta distanza dell'impianto da realizzare dai "centri abitati". Infatti il Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani (PRGRU), oggi vigente e risalente al 2013, contiene i criteri generali di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e, in merito all'aspetto "Tutela della popolazione", prevede il "criterio escludente" per la localizzazione ad una distanza non inferiore a 2 km degli impianti.

L'impianto di cui al progetto in esame risulterebbe, come da elaborato grafico trasmesso dal proponente ALLEGATO 7 alla *Relazione esplicativa a valle dell'audizione in Comitato VIA del 25 luglio 2019*, collocato ad una distanza superiore ai 2 km ma non viene indicato e definito il "centro abitato", zona dal quale calcolare la distanza, così come definito dal D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Codice della Strada" e ss. mm. ii. e dalla Circolare del MIT n. 6709 del 29 dicembre 1997, di conseguenza non risulta oggettivamente dimostrata la richiesta di superamento di questo "criterio escludente" previsto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani (PRGRU), in quanto, peraltro la valutazione dell'impatto odorigeno formulata dal proponente non tiene conto del reale fabbisogno idrico dei biofiltri necessari per l'efficace funzionamento degli stessi, tanto da porsi in contrasto con le previsioni dei criteri di localizzazione del PRGRU ove previsto l'ulteriore inderogabile limite pari a 300 mt dal centro abitato.

- ✓ trattazione non esaustiva per giustificare il "criterio localizzativo penalizzante" previsto dal PRGRU per la presenza di un corso d'acqua (Lama Torre della Guardia). Più precisamente, il sito ricade in una fascia di 150 mt dall'asse del corso d'acqua.

A pag. 17/30, della Parte II del PRGRU, è riportato il grado di prescrizione "penalizzante" che, per la presenza dei "corsi d'acqua", precisa: "fascia di pertinenza fluviale contermina al corso d'acqua che se non perimetrata è costituita da una fascia di 75 mt sia a destra che sinistra dell'alveo fluviale"

Quindi si parla di una fascia di pertinenza fluviale contermina al corso d'acqua di 75 mt sia a destra che sinistra dell'alveo fluviale (nel caso non fosse perimetrata, come nel caso del sito in esame). Orbene, la definizione della zona di alveo fluviale (art. 6 comma 8 delle NTA del PAI), qualora non sia individuato in cartografia, si identifica come una fascia sia destra che a



sinistra dell'asse del corso d'acqua non inferire a 75 mt. Per cui, la fascia dall'asse del corso d'acqua da considerare, ai fini del grado di prescrizione "penalizzante", è pari a 75 mt (fascia di pertinenza fluviale) + 75 mt (fascia di alveo fluviale) per un ammontare complessivo pari a 150 mt, sia destra che a sinistra dell'asse del corso d'acqua.

Considerato che l'area dove è previsto sorga l'impianto dista meno di 150 mt dall'asse del corso d'acqua (TAV_AR03_Inquadramento satellitare urbanistico e catastale), di conseguenza si è in presenza di una fattispecie che ricade nelle norme a presidio e tutela della matrice ambientale con un grado di prescrizione, definita nel PRGRU, "penalizzante".

A riguardo il proponente offre quale soluzione tecnica della prescrizione penalizzante e quindi della problematica della inondazione interna, per un tempo di ritorno di 200 anni, l'utilizzo di pozzi disperdenti che si pongono in contrasto con il parere della Sezione Risorse Idriche prot. 10336 del 14/09/2018 (dallo stesso proponente richiamato nella Relazione esplicativa) ove è prescritto che "venga garantita la protezione della falda acquifera, migliorando la tenuta idraulica delle zone interessate da potenziali criticità".

- ✓ mancanza di studi e valutazioni circa la gestione del rifiuto/non rifiuto utili a consentire la valutazione degli effetti ambientali del progetto rispetto alla effettiva ed oggettiva chiusura del ciclo dei rifiuti urbani biodegradabili. Il progetto non affronta con sufficiente chiarezza la gestione del rifiuto/non rifiuto alla fine del processo industriale di recupero: la documentazione induce a ritenere che al termine del processo di digestione anaerobica si ottenga un ammendante compostato misto conforme alla normativa fertilizzanti (d.lgs 75/2010 e s.m.i., che nell'elaborato "*Relazione esplicativa_R00 (completa)_pdf.pdf*" è inquadrato genericamente con il compost in relazione al più recente Reg. UE 1009/2019), che deve essere trattato in conformità alla normativa vigente (ad esempio iscrizione del soggetto al registro produttori di fertilizzanti e utilizzo di un laboratorio accreditato) ma, tali circostanze ed elementi, non sono rinvenibili nella proposta. La stessa documentazione esplicita che il sistema di digestione anaerobico potrebbe generare al termine del processo industriale di trattamento un materiale che non abbia le caratteristiche di cui all'art. 184-ter del d.lgs 152/2006, ovvero conformi al D.Lgs 75/2010. In questo caso, si rileva dagli elaborati, che lo stesso sarà trattato come rifiuto, ovvero come compost fuori specifica. A riguardo, dagli elaborati non risulta dove tali rifiuti saranno stoccati e quali misure saranno adottate per evitare odori sgradevoli ed impatti odorigeni da questi derivanti, nonché dove saranno conferiti e quale sarà l'incidenza economica sul costo che dovrebbe essere sopportato dai Comuni. Peraltro, deve evidenziarsi che in virtù delle modifiche introdotte dalla L. 128/2019 di conversione del D.L. 101/2019 al comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, non sussistono gli elementi ed elaborati per poter affermare che il risultato del processo di trattamento effettuato sui rifiuti potrà essere, giuridicamente, qualificato in ogni caso quale end of waste², stante la circostanza che ai fini della determinazione nelle autorizzazioni caso per caso dell'end of waste occorre, che siano definiti i seguenti elementi elencati nell'art. 184-ter co. 3 del D.lgs 152/06 e s.m.i., alla stato non oggettivamente tutti disponibili:

"...omissis..."



REGIONE
PUGLIA

- a. materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b. processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c. criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d. requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e. un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.omissis"

Conseguentemente, in relazione alla capacità dell'installazione di essere strumento di chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani costituiti dalla FORSU, allo stato, in riferimento all'art. 22 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si ritiene che le misure gestionali previste non siano idonee per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto in relazione all'effettiva ed oggettiva capacità produttiva di un nuovo prodotto (EoW – rifiuto cessato) e quindi di ridurre la pressione ambientale derivante dall'immissione nel sistema di un nuovo rifiuto non recuperato.

Peraltro, non si comprende la reale produzione di compost in quanto nella "RES 01 - Relazione Esplicativa", a pag. 21, si specifica che la produzione di compost previsto è di 46,6 t/d per 7 d/settimana, dato diverso da quello indicato negli schemi di flusso dei bilanci di massa a pag. 13 della "TECO2 - Relazione opere impiantistiche_REV01" e a pag. 14 della "Quadro di riferimento progettuale - REV01" che risulta essere di 54,2 t/d per 7 d/settimana. Peraltro, nell'elaborato "RES 01 - Relazione Esplicativa" non risulta chiaro e coerente il bilancio di massa che porta alla trasformazione del rifiuto in quanto, considerando un quantitativo di rifiuto in ingresso pari a 67500 t/anno (55000 forsu + 12500 verde) ed un quantitativo di compost prodotto pari a 17000 t/anno (valore quest'ultimo così determinato: 46,6 t/d per 7d/7 x 365 d), risulta una produzione di compost del 25% (del 29% nel caso si consideri il dato di produzione giornaliera pari a 54,2 t/d), valore molto maggiore rispetto a quello riportato in letteratura³.

Pertanto, esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato, considerati tutti gli elementi e valutazioni sopra riportate, formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che, anche in relazione all'art. 22 comma 3 lett. c) e d), gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi.

³ Favoino E, Confalonieri A, Boyer F. Technical Requirements for Anaerobic Digestion. in "Development of national technical requirements for in-stallation of bio-waste treatment (composting and anaerobic digestion) - Guidance on techniques and technologies for bio-waste treatment (best practices)" - si riporta testualmente: "Le rese indicate per il trattamento anaerobico seguito da compostaggio aerobico del digestato, pur essendo meno confrontabili tra loro perché fortemente dipendenti dal tipo di trattamento adottato, si attestano su valori che variano da poco più del 13% per i sistemi ad umido a un po' più del 15% per quelli a secco. Per raggiungere rese superiori, del 20% o più, occorre usare tecnologie poco diffuse in quanto caratterizzate da basse rese in biogas". per impianti similari

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large circular mark at the top and several illegible signatures and initials below.



REGIONE
PUGLIA



REGIONE
PUGLIA

I componenti del Comitato Reg.le VIA.

n.	Ambito di competenza	Nome e cognome	Concorde con il parere	Non concorde con il parere
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali	ANTONIO SIGISMUNDO		
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici	PAOLO GAROFALI		
	Difesa del suolo	MONICA GAI		
	Tutela delle risorse idriche			
	Lavori pubblici ed opere pubbliche	GIORGIO DE DONDO		
	Urbanistica			
	Infrastrutture per la mobilità			
	Rifiuti e bonifiche	GIULIANA ABBATI		
	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia			
	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA			
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale			
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente	FRANCESCO ANTONIO POZZI		
	Esperto in RIFIUTI E BONIFICHE	DOTT. GIUSEPPE MARTINO TARANTINO		
	Esperto in INFRASTRUTTURE	MICHELE FRESCIPPE		
	Esperto in DIRITTO AMBIENTALE	ANTONIO DI FEO		
	Esperto in ...			
	Esperto in ...			